



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7919 DEL 18/07/2024

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. n. 152/2006 e art. 9 L. R. n. 12/2010. Variante parziale al PRG Parte Operativa per la valorizzazione di un immobile di proprietà comunale in località Torraccia- Comune di Gubbio.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 “D. Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D. Lgs. 152/2006 e L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota prot.n. 0118900 del 30/05/2024, con cui il Comune di Gubbio ha presentato richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per la variante al PRG Parte Operativa, per valorizzare un immobile di proprietà comunale, destinato al Vivaio regionale ormai dismesso da diversi anni. L’area è attualmente destinata da Piano Regolatore Generale alle attrezzature tecnologiche di interesse sovracomunale e occupa una superficie di 67.281,33 mq. con indice di edificabilità pari a 0,3 mq/mq per una Suc di circa 20.180 mq.

Rilevato che la zona è classificata dal PRG Parte Strutturale come “*am058 ambito monofunzionale Torraccia*” e dal PRG Parte Operativa come area per le “*Discipline delle aree per infrastrutture tecnologiche*”. L’area è soggetta a vincolo paesaggistico relativo ai corsi d’acqua di cui all’art.142 D.Lgs. 42/2004; inoltre, risulta parzialmente esondabile in prossimità del Torrente Saonda.

La zona confina con l’area agricola di pregio della piana eugubina e nell’area sono presenti i capannoni dell’ex vivaio regionale.

La variante proposta prevede di inserire una modifica, per la macroarea individuata nel PRG parte Operativa “*Discipline delle aree per infrastrutture tecnologiche*”, introducendo, per una zona, la classificazione a verde privato, in parte inedificabile, e per un’altra area una modifica alla normativa con l’introduzione dell’art. 53 bis “*Disciplina dei tessuti di edilizia recente o totalmente degradata, priva di caratteri architettonici rilevanti, prevalentemente per attività, di tipo Is*”. La modifica, non comporta aumento del consumo di suolo e non compromette la dotazione a standard del Piano Regolatore Generale.

Con nota prot.n.0126823 del 10/06/2024, il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la proposta di variante a Valutazione Ambientale Strategica. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio.
- Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria.
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti.
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale.
- Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria.
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale.
- Provincia di Perugia.
- A.U.R.I. Umbria.
- Azienda U.S.L. n. 1
- Agenzia Forestale Regionale Umbra.

Visti i seguenti pareri pervenuti:

1. Provincia di Perugia. Prot.n. 0148054 del 26.06.2024.
2. ARPA Umbria. Prot. n. 0142813 del 18/06/2024.
3. Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio. Prot.n.0160630 del 09.07.2024.
4. Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo Prot. n. 0155358 del 03.07.2024
5. USLUmbria1. Prot. n.0148870 del 26.06.2024.

6. Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria. Prot.n. 0159353 del 08.07.2024.

Atteso che ai sensi dell'art. 12 c.3 del D.Lgs 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Ritenuto inoltre che ai fini della pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il Comune di Gubbio dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla **Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile di cui alla DGR n. 174/2023**.

Considerato che per tutto quanto rilevato ed evidenziato e con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, riportati analiticamente nell'allegato (**Relazione istruttoria**) parte integrante e sostanziale del presente atto, si ritiene che la variante al PRG Parte Operativa per la valorizzazione di un immobile di proprietà comunale in località Torraccia del Comune di Gubbio non comporti impatti significativi sull'ambiente, pertanto non è necessario sottoporre detta variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2010, la non necessità di sottoporre alla procedura di VAS la variante al PRG Parte Operativa per la valorizzazione di un immobile di proprietà comunale in località Torraccia- Comune di Gubbio
2. Di tener conto dei seguenti richiami normativi:
 - il dimensionamento delle dotazioni territoriali dovrà, essere conforme a quanto disciplinato in merito dal R.R. 2/2015;
 - gli interventi dovranno essere conformi alle disposizioni di sostenibilità ambientale di cui alla Sez. VII, Edilizia sostenibile, del R.R. 2/2015;
 - la variante dovrà essere redatta in conformità all'art. 32 comma 5 della L.R.1/2015.
3. Di specificare, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, le seguenti

raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:

Aspetti paesaggistici

- Le direttive indicate dal PTCP riferite alla UDP 11- Sistema paesaggistico di pianura e di valle prevedono che:
 - 1 - Il valore paesaggistico riconosciuto in tali zone è dato oltretutto dalla loro giacitura e dalla trama tipica della campitura, dalla presenza dei corpi idrici superficiali e dalle formazioni ripariali ad essi collegate e che pertanto vengono tutelati.
 - 2 - Le infrastrutture previste dovranno adattarsi il più possibile alla situazione morfologica naturale e, di norma, collocarsi lungo la rottura di pendenza tra l'area valliva e quella collinare.
- Gli interventi di nuove piantagioni nelle aree così individuate dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di essenze indicate nell'abaco delle specie vegetali dell'ambito vallivo.
- Data la vicinanza dell'elemento qualificante del Torrente Saonda, si dovrà finalizzare la variante proposta anche ad una riqualificazione dell'ambito fluviale connesso al corso d'acqua garantendone la fruibilità.
- Si prescrive che gli interventi edificatori ammessi nell'area oggetto di variante non debbano generare un ulteriore consumo di suolo e che debbano, pertanto, estendersi nell'area già occupata dall'ex Vivaio regionale, escludendo qualsiasi rischio di innescare un processo di antropizzazione, che trasformerebbe le attuali superfici naturali in artificiali.
- Si ricorda che la rigorosa tutela dei suoli liberi non impermeabilizzati dovrà altresì essere garantita nelle porzioni di territorio che ricadono nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua individuate entro l'area oggetto di intervento.

Aspetti idraulici

- Ai sensi dell'art. 96/f del RD 523/1904 il vincolo di inedificabilità nella fascia di 10 m prospiciente i corsi d'acqua si connota come vincolo assoluto. Necessita pertanto che nell'ambito della variante in questione le aree classificate come *Verde privato inedificabile* siano estese anche alle aree classificate a *Verde pubblico* per una fascia non inferiore a 10 m in destra e sinistra idraulica del Torrente Saonda.
 - Necessita altresì verificare e se del caso adeguare, le distanze del fabbricato posto in sinistra del Saonda, identificabile sulla particella 224 del foglio catastale n. 256 del NCT del comune di Gubbio.
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Gubbio;
 5. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni Ambientali.
 6. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 18/07/2024

L'Istruttore
- Giovanni Roccatelli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/07/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Giovanni Roccatelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/07/2024

Il Dirigente
- Michele Cenci
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2